

N.B. La tipologia di ISEE richiesta per la partecipazione al bando “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2022/2023 è l’ISEE MINORENNI (art. 2 del bando), che può coincidere con l’ISEE ordinario (vedere il successivo punto 2).

CHIARIMENTI SULL’ISEE

1. ISEE ORDINARIO

L’ISEE ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Questo tipo di indicatore è utilizzabile per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate.

2. ISEE MINORENNI

Questa tipologia di indicatore serve **per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni** (come ad esempio il bonus scolastico “Pacchetto scuola”) **che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi**. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull’ISEE del nucleo familiare del minorenne.

Il genitore non convivente con il minore non viene attratto nel nucleo familiare ai fini ISEE solo se:

- a) È coniugato con una persona diversa dall’altro genitore e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore;
- b) E’ tenuto a versare assegni di mantenimento al figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
- c) E’ escluso dalla potestà sul figlio;
- d) E’ stata accertata dall’autorità competente l’estraneità del genitore in termini affettivi ed economici.

Qualora però il genitore non convivente con il minore sia coniugato con una persona diversa dall’altro genitore e/o abbia figli con persona diversa dall’altro genitore l’ISEE minorenni si ottiene sommando all’ISEE ordinario del nucleo familiare del minore la componente aggiuntiva del genitore non convivente.

Quindi, l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario:

- nel caso di genitori coniugati fra loro o, anche se non coniugati, facenti parte dello stesso nucleo familiare;
- nel caso di genitori legalmente separati o divorziati;
- nei casi sopra indicati alle lettere b), c), d).

3. ISEE CORRENTE

L’ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e dei trattamenti degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi - in tal caso i redditi saranno moltiplicati dall’INPS per 6 al fine di rapportarli all’intero anno, in caso di interruzione dei trattamenti ovvero se il lavoratore è dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito oppure eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l’interruzione dei trattamenti.